

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE AGLI INDIGENTI

Art.1

Il Comune provvede, secondo le modalità e nei termini di cui al presente regolamento, al rimborso delle spese sanitarie in favore dei cittadini residenti aventi i requisiti di cui all'art.3.

Art.2

Il rimborso delle spese sanitarie avverrà nelle seguenti misure:

- rimborso di £. 5.000 a ricetta per acquisto farmaci appartenenti alla fascia A (trattasi dei farmaci per cui è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura di £. 5.000 a ricetta);
- totale rimborso delle spese sostenute per acquisto farmaci appartenenti alla fascia B (trattasi dei farmaci che prevedono la compartecipazione alle spese da parte dell'assistito);
- il 50% delle spese sostenute per prestazioni specialistiche effettuate presso strutture pubbliche;
- il 30% delle spese sostenute per acquisto farmaci appartenenti alla fascia C (trattasi dei farmaci a totale carico dell'assistito);
- il 50% delle spese sostenute per esami di laboratorio effettuati presso strutture pubbliche.

Art.3

I requisiti necessari per accedere ai benefici di cui all'art.2 sono i seguenti:

- età compresa tra anni -10- e -60-;
- stato di bisogno ossia avere un reddito inferiore al minimo vitale per come definito dal D.P.R.S. 28/5/1987 e da dimostrare mediante presentazione di:
 - a) copia dichiarazione dei redditi avuti nell'anno precedente, se presentata;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ammontare dei redditi di qualsiasi natura percepiti nell'anno precedente;
 - c) ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato per comprovare il suo attuale stato di bisogno.

Art.4

Il rimborso avverrà trimestralmente con delibera di G.M. e previo parere della Commissione Assistenza Economica istituita con delibera di C.C. n.251/87. La Commissione può richiedere al Sindaco l'assunzione di ulteriori elementi di valutazione ritenuti necessari ai fini dell'ammissione o meno al rimborso. Il totale rimborsabile per ogni trimestre si ottiene sommando al 25% dei fondi assegnati per quell'anno dal Ministero quanto eventualmente

rimasto nel trimestre precedente.

Ad ogni richiedente ammesso a rimborso sarà corrisposta una somma proporzionale al rimborso richiesto e al totale rimborsabile per quel trimestre.

La stessa Commissione stabilirà l'eventuale tetto massimo di erogazione per richiedente e per trimestre in rapporto agli appositi fondi erogati dal Ministero nonchè provvederà a formulare eventuale graduatoria dei richiedenti nell'ipotesi di insufficienza dei fondi a disposizione.

La Commissione inoltre può richiedere al Sindaco l'assunzione di ulteriori elementi di valutazione.

Art.5

Per accedere al rimborso dovrà essere presentata entro la fine di ogni trimestre apposita istanza, in carta libera, allegando quanto segue:

- i documenti di cui all'art.3 o ,nell'ipotesi di non mutamento delle condizioni di cui al trimestre precedente, apposita dichiarazione;

- ricevuta fiscale o fattura attestante la somma pagata.

Nel caso di richiesta rimborso spese per acquisto farmaci, bisogna allegare altresì una fotocopia della ricetta medica con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che la somma pagata riguarda l'acquisto dei farmaci indicati nella ricetta.

ASSISAN1

